

La legittimità

La Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, stigmatizzando, in particolare, che il Mog aziendale non era stato efficacemente attuato, poiché la procedura non riportava le modalità operative di ricerca e soluzione dei difetti sul nastro (atteso che la predisposizione di "punti di ispezione" lungo la linea, poteva individuare il difetto, ma, tenuto conto della pluralità - sei - dei rulli in movimento, non anche il rullo dal quale derivava), dunque non era adeguata ai rischi effettivamente esistenti in quello specifico segmento di attività.

Solo dopo l'infortunio era stata introdotta una procedura, da effettuarsi sempre al di fuori delle barriere, con interdizione all'accesso all'area di rischio con gli organi della macchina in movimento e ricerca con percorso a ritroso finalizzata alla esatta individuazione del rullo genera-

tore del difetto. L'organismo di vigilanza, a causa di ritardi aziendali, non aveva posto in essere le attività di controllo, come era emerso dalle relazioni periodiche semestrali.

Secondo la valutazione dei giudici di legittimità, la condanna non si basava sull'innammissibile sovrapposizione tra la violazione delle norme prevenzionali e l'inefficienza delle procedure adottate. Atteso che le istruzioni operative per l'attività di rilevamento dei difetti era inadeguata. Inoltre, la predisposizione e messa in opera di un'attività di monitoraggio e di un sistema di vigilanza efficaci, da parte del competente organo di vigilanza, era stata correttamente correlata, da parte dei giudici di merito, non alla concreta osservanza, nei luoghi di lavoro, delle norme di sicurezza, sebbene alla concreta ed efficace attuazione del Mog.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V
12 SETTEMBRE 2019, N. 6156

AMBIENTE

RIFIUTI ABBANDONATI A BORDO STRADA IL SINDACO PUÒ ORDINARE SOLO LA RIMOZIONE

di **Francesca Rigo**, B&P Avvocati

Il Comune può, in applicazione dell'art. 14, D.Lgs. n. 185/1992, imporre al concessionario della strada di rimuovere i rifiuti ivi abbandonati visto l'obbligo giuridico di pulizia delle strade sullo stesso gravante. L'art. 14 non esclude automaticamente l'applicabilità dell'art. 192, D.lgs. n. 152/2006, il quale può trovare applicazione anche nei confronti del gestore, purché l'abbandono sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa. Il primo articolo deve, quindi, ritenersi norma speciale rispetto al secondo. Relativamente all'ordine di bonifica, decontaminazione e risanamento igienico dei siti, lo stesso non può, invece, in alcun modo essere direttamente rivolto al concessionario della strada senza il previo accertamento di una sua responsabilità, né tanto meno esso risulta essere di competenza comunale.

- Rifiuti
- Abbandono
- Ordinanza sindacale
- Art. 192, D.Lgs. n. 152/2006
- Art. 14, codice della strada
- Responsabilità
- Obblighi del concessionario
- Rimozione
- Bonifica